

Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 9-2760

**D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul “Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull’Impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovia (....)Interventi sulle Piste da Sci. Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa” presentato dal Comune di Chiomonte (TO).**

A relazione degli Assessori Marnati, Ricca:

Premesso che:

in data 4 dicembre 2019, il legale rappresentante del Comune di Chiomonte, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al “Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull’Impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci. Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa”, localizzato nel Comune di Chiomonte (TO); la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23-03-2015; il progetto rientra nelle categorie progettuali di cui all’allegato B1 n.5 e n. 24, ai sensi della L.R. 40/1998 ed è stato sottoposto alla verifica di VIA, conclusasi con DD n. 157 del 16-04-2019, che ha assoggettato il progetto alla successiva Fase di valutazione; il progetto si compone in due interventi principali, entrambi localizzati nel Comune di Chiomonte (TO), Località “Frais”: il primo prevede la costruzione di due nuove seggiovie, di cui una quadriposto a morsa fissa in sostituzione dell’attuale seggiovia biposto Frais-Sauzea, e l’altra biposto a morsa fissa quale riposizionamento della stessa seggiovia Frais-Sauzea; il secondo prevede la realizzazione di alcuni tratti di pista agrosilvopastorale, tratti di pista per collegamenti sciistici tra le piste esistenti, la realizzazione di una nuova pista da sci, la messa in sicurezza della pista Rossignol.

Dato atto che:

in base a quanto disposto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di cui al presente provvedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi richiesti dal Proponente e necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera (cd. “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”):

- Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull’Edilizia.
- Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”.
- Concessione per la Costruzione e l’Esercizio di Impianti a Funne ai sensi della L.R. n° 74 del 14-12-1989: “Disciplina degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto di persone” e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 – D.G.R. n. 59-14215 del 29-11-2004 “Regolamento regionale relativo alle procedure per l’approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l’ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane”.
- Nulla osta preventivo del Ministero dei Trasporti, ai fini della sicurezza, ai sensi del DPR 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di pubblico trasporto”.
- Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrate.

- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti su alcuni dei terreni in oggetto, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Riordinamento degli usi civici” e s.m.i, con specifico riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 "Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici" (Integrazione e parziale rettifica Circolare regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt);

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999, sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato, con nota prot. n. 30788 del 5-12-2019, l’allora Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le allora Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura;

a seguito della riorganizzazione dell’Ente, la responsabilità del procedimento è passata in capo alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei;

con determinazione 30/A21000 del 29-04-2020 il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, ha individuato il Dirigente del Settore Sport e tempo libero, quale responsabile di procedimento;

in data 11-12-2019 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Piemonte (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione), alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>;

l’allora responsabile del procedimento, con nota prot. n. 15558 del 12-12-2019, ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell’adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell’art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006;

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 24-01-2020 sul sito web regionale dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e 8 c. 3 e 4 della L. 241/1990, dandone comunicazione alle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell’avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell’art. 27-bis, c. 4, del D.Lgs. 152/2006;

l’istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento è stata svolta dall’Organo tecnico di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte (ARPA).

al fine di organizzare tutta la documentazione inerente al procedimento, è stato predisposto dal Settore Sport e tempo libero un opportuno Allegato Tecnico costituito da Parte A - analisi della compatibilità ambientale del progetto, costituito n. 5 Sezioni tematiche, e Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI contenente anche le “Condizioni ambientali” oggetto di Verifica di ottemperanza, il quale viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; l’iter istruttorio del procedimento, svolto nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, è analiticamente descritto nella Parte A, Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO del suddetto Allegato Tecnico.

Tenuto conto:

dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, costituenti parte integrante e sostanziale della

documentazione progettuale stessa, elencati nella Sezione 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI dell'Allegato Tecnico – Parte A al presente provvedimento;  
dell'iter istruttorio svolto riportato dettagliatamente nella Sezione 2 - ITER ISTRUTTORIO dell'Allegato Tecnico – Parte A al presente provvedimento;  
dei Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente il 26-03-2020, il 27-10-2020 e il 15-12-2020, indicati nella Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI dell'Allegato Tecnico – Parte A al presente provvedimento;  
dei risultati delle consultazioni svolte ed in particolare dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico;  
delle posizioni unitarie, inerenti all'espressione della Compatibilità ambientale sul progetto, nonché delle “condizioni ambientali” espresse dai soggetti interessati, acquisite durante la Conferenza di Servizi del 27-10-2020, riportate nella Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE dell'Allegato Tecnico – Parte A al presente provvedimento;  
del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) presentato;  
di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi ed elencati nell'Allegato Tecnico – Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, allegato al presente provvedimento.

Dato atto, in particolare che, relativamente al processo di partecipazione del pubblico:

- nel periodo di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- è stata pubblicata sul sito web regionale tutta la documentazione progettuale allegata all'Istanza; in occasione della riunione della Conferenza di Servizi del 15-12-2020 venivano acquisiti i seguenti titoli abilitativi e le posizioni favorevoli:
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Settore Territorio e Paesaggio: prot. n. 100875 del 26-10-2020; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: prot. n. 16477 del 27-10-2020);
- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: prot. n. 5247 del 24-03-2020);
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” (Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino: D.D. 3515/A1813B/2020 del 18-12-2020);
- Permesso di costruire n. 6/2020 (Comune di Chiomonte: prot. n. 5765 del 10-12-2020);
- Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrate (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le attività territoriali – Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico: prot. n. 156399 del 22-12-2020), trasmesso dal Comune di Chiomonte (ns. prot. n.16248 del 22-12- 2020).

Dato inoltre atto che:

relativamente alla Concessione per la Costruzione e l'Esercizio di Impianti a Fune ai sensi della L.R. 74 del 14-12-1989: "Disciplina degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto di persone" e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 – D.G.R. n. 59-14215 del 29-11-2004 “Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane”, l'Unione Montana Alta Valle Susa, con nota n. 371 del 19-03-2020, ha dichiarato che procederà all'approvazione finale del progetto ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 337 del 16-11-

2012 sulla base del progetto esecutivo e del nulla osta tecnico rilasciato dall'USTIF di cui all'art. 3 del D.P.R. 753/80, a seguito del provvedimento di VIA;

analogamente l'USTIF, con nota prot. n. 232838 del 30-11-2020, ha dichiarato che procederà al rilascio del nulla osta tecnico ex art. 3 del d.p.r. 753/80 sulla base del progetto definitivo funiviario ai sensi del punto 2.1.2 dell'allegato tecnico al d.d. n. 337 del 16-11-2012;

in merito alla Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti su alcuni dei terreni in oggetto di cui alla L. n. 1766 del 16 giugno 1927, il Proponente, in sede di CdS del 15-12-2020 e con nota prot. n. 16248 del 22-12-2020 ha dichiarato di avere attivato con delibera di G.C. n. 101 del 08/09/2020 le procedure di trasferimento del vincolo di Uso Civico ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera e) della L.R. 29/2009 e degli art. 15 e 16 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, inviando la documentazione prevista ai sensi di legge all'ufficio usi civici della Regione Piemonte in data 03/12/2020; pertanto i terreni su cui insistono le opere previste in progetto risultano sgravati dal vincolo di uso civico;

ai fini dell'espressione circa la compatibilità ambientale dell'intervento, sono inoltre stati acquisiti i contributi e i pareri dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dei soggetti interessati:

- Direzione Agricoltura e Cibo: prot. n. 6482 del 24-03-2020
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio: prot. n. 103338 del 30-10-2020
- ARPA: prot. n. 88727 del 02-11-2020
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le attività territoriali – Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico: prot. n. 29208 del 21-02-2020
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino: prot. n. 9107 del 16-03-2020,
- Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: prot. n. 1138 del 25-03-2020;

sono stati acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, così come dettagliatamente illustrato nell'Allegato tecnico – Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI alla presente deliberazione;

relativamente ai titoli abilitativi richiesti dal Proponente in sede di Istanza, elencati nell'Allegato tecnico – Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, sempre nelle riunioni della Conferenza di Servizi del 27-10-2020, e del 15-12-2020, veniva altresì stabilito che:

- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti e sostituiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale della Compatibilità ambientale (VIA) è fissata in 5 (cinque anni). Decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di P.A.U.R. dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore.

Vista la direttiva 2014/52/UE;

visto il D.Lgs. 152/2006;

visto il D.Lgs. 42/2004;

vista la L.R. 40/98;

vista la L.R. 45/89;

vista la L.R. 74/89;

vista la L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 28-1226 del 23-03-2015;

vista la DD n. 157 del 16-03-2019 dell'allora Direzione Promozione della cultura del turismo e dello sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva;

vista la DD n. 30 del 29-04-2020 della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. di esprimere, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento relativamente al "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci. Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO), presentato da Comune di Chiomonte (TO), per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, illustrate nell'Allegato Tecnico - Parte A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
2. di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, elencati nell'Allegato Tecnico - Parte B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
3. di stabilire che:  
il Proponente comunichi all'Autorità competente l'acquisizione dei titoli abilitativi rilasciati dall'Unione Montana Alta Valle di Susa e dall'USTIF citati in premessa, al fine di poter procedere all'inizio lavori;  
i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai partecipanti alla CdS e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;

secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente, come previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;

l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'Allegato Tecnico - Parte A - Sezione 5, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

le "condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;

il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla presente deliberazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute.

4. di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato



*Ministero per i beni e le attività culturali e  
per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

*Torino,*

Regione Piemonte  
Coordinamento Politiche e Fondi Europei  
[fondieuropei@regione.piemonte.it](mailto:fondieuropei@regione.piemonte.it)  
c.a. Dott.ssa Paola Casagrande

p.c. Gabriella Barbero  
[gabriella.barbero@regione.piemonte.it](mailto:gabriella.barbero@regione.piemonte.it)

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica/ tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune CHIOMONTE Prov. TO**

**Bene e oggetto dell'intervento:** Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Fraissin – interventi sull'impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa (Nuova Sauzea) e Biposto Fissa (Superscoiattolo). Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei Collegamenti sciistici e nuova Pista Facciaccia Bassa

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 13/03/2020

**Protocollo entrata richiesta:** n. 4855 del 16/03/2020

RICHIEDENTE: Comune di Chiomonte - Pubblico

PROCEDIMENTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -Valutazioni su verifica preventiva di interesse archeologico di LL.PP. o di pubblica utilità (art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) - Conferenza dei Servizi del 26/03/20

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE

**Destinatario:** Regione Piemonte - pubblico

Con riferimento alla comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto prot. n. 15558 del 12.12.2019 assunto agli Atti di questa Soprintendenza con prot. n. 21994 del 17.12.2019 per l'avvio del procedimento di verifica della Valutazione di Impatto Ambientale e alla riconvocazione della conferenza dei servizi in conferenza call con nota prot. 2879 del 13/03/2020, assunta agli Atti di questo Ufficio con prot. 4855 del 16/03/2020, prevista per il giorno 26 marzo 2020, presa visione della documentazione pubblicata sulla bacheca on-line di codesta Regione e della localizzazione dell'intervento, si esprimono le valutazioni seguenti:

constatato che, esaminata la documentazione agli Atti di questo ufficio, gli interventi non ricadono in zone a vincolo archeologico in atto o in corso d'istruttoria, né interessano aree altrimenti note per rinvenimenti di interesse archeologico, per quanto mai indagate estensivamente;

preso atto dei risultati elaborati dalla ditta Cristellotti & Maffei s.r.l., incaricata dal proponente della redazione della relazione archeologica per la valutazione preventiva del rischio archeologico ai sensi dell'art.25 del D.lgs.50/2016,

Si condivide la valutazione che stima, per l'area interessata dagli interventi, un potenziale rischio archeologico di entità molto-bassa, in ragione della tipologia stessa degli interventi e della morfologia attuale dell'area già fortemente compromessa dalla presenza degli impianti sciistici.

Preso pertanto atto che gli accertamenti preliminari possono considerarsi esaustivi e non risulta necessario procedere con gli approfondimenti di cui al comma 8 dell'art.25 del D.lgs.50/2016 succitato (esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche e sondaggi);

non si ha motivo di ritenere che gli interventi previsti nell'area possano modificare in modo significativo porzioni del paesaggio antico e si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'avvio delle opere a progetto.

Rammentando tuttavia sin da ora che qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, sarà necessario sospendere i lavori e darne immediata comunicazione a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in attesa che lo



stesso possa predisporre un sopralluogo e valutare la reale sussistenza di giacimenti archeologici impartire le adeguate disposizioni al fine della salvaguardia e conservazione dello stesso.

Per quanto concerne la tutela paesaggistica, considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. d) g) e h) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

vista la documentazione tecnica progettuale e la relazione paesaggistica che si ritiene esauriente per gli aspetti di competenza;

si comunica che si provvederà ad esprimere il proprio parere di competenza a seguito della trasmissione del verbale della conferenza e all'eventuale richiesta di integrazioni che possano comportare variante alla documentazione presentata.

## IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

I Responsabili dell'Istruttoria

dott. ssa Deborah Rocchietti (tel . 011.5220403 int. 4640 - [deborah.rocchietti@beniculturali.it](mailto:deborah.rocchietti@beniculturali.it))

(Omissis)

arch. Daniela Sala ((tel. 011.5220424 - [daniela.sala@beniculturali.it](mailto:daniela.sala@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/102/2020A/A1600A*

*Rif. n. 16283/A1610B del 13/02/2020  
Rif. n. 16302/A1610B del 13/02/2020  
Rif. n. 21076/A1610B del 25/02/2020  
Rif. n. 32697/A1610B del 02/04/2020  
Rif. n. 32748/A1610B del 02/04/2020  
Rif. n. 35950/A1610B del 21/04/2020  
Rif. n. 87081/A1610B del 25/09/2020  
Rif. n. 87626/A1610B del 28/09/2020  
Rif. n. 99706/A1610B del 23/10/2020*

Al Responsabile del procedimento  
del Settore regionale Sport e Tempo libero  
c.a Dott.ssa Carla Villari  
SEDE

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio per  
la città metropolitana di Torino  
Piazza S. Giovanni n. 2  
10122 - TORINO

Al Settore regionale Valutazioni Ambientali e  
Procedure Integrate  
Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale  
c.a. Ing. Luca De Antonis  
SEDE

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Chiomonte (To)  
Intervento: "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio  
sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia  
Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo, Interventi sulle Piste  
da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista  
Facciaccia Bassa".  
Proponente: Amministrazione comunale

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 12, c. 1 della L.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 indetta per il giorno 27/10/2020 - Fase di valutazione della procedura di VIA relativa al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR).

#### **Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004.**

Con riferimento alla note di convocazione prot. n. 11171 del 28/09/2020 e successiva integrazione prot. n. 12421 del 23/10/2020, qui pervenute dal Responsabile del procedimento in indirizzo nelle date del 28/09/2020 e del 23/10/2020, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 27/10/2020 in merito al progetto citato in oggetto,

esaminata la documentazione progettuale visionabile nel disco di rete regionale condiviso, all'indirizzo:

"\\Rus216tooff02\via\VIA\VALUTAZIONI 2019"

visti gli atti integrativi visionabili alla data del 16/09/2020 nel medesimo disco di rete regionale condiviso sopra menzionato,

constatato che l'intervento consiste nella riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais, mediante il riposizionamento di due impianti di risalita, la realizzazione di alcuni tratti di pista forestale con due bretelle di collegamento alle piste "Scoiattolo-Martinetto" e "Scoiattolo-Facciaccia", di una nuova pista "Facciaccia Bassa", l'ampliamento delle piste da sci "3" e "3bis" e la messa in sicurezza della pista "Rossignol", situato nel Comune di Chiomonte (To),

verificato che in base all' art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 gli interventi in oggetto **sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. d) - (Montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina e 1200 m slm per la catena appenninica), lett. g) - (Territori coperti da Foreste e Boschi) e lett. e) - (Usi civici) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

constatato che le opere in progetto, nel loro complesso, sono finalizzate alla riqualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica già ben presente nell'ambito paesaggistico di riferimento e migliorano la fruibilità dell'area sciabile del Pian del Frais mediante un complessivo riassetto di impianti, piste da discesa, piste agro-silvo-pastorali e relative opere di recupero ambientale,

tenuto conto che per il riposizionamento dei due impianti di risalita si prevede la realizzazione delle stazioni di monte e di valle, per le quali sono state previste finiture esterne ed effetti cromatici tali da rappresentare una congrua integrazione degli impianti medesimi con la componente paesaggistica dell'intorno circostante, considerando inoltre che sono ipotizzati anche alcuni interventi di ripristino e recupero ambientale delle aree prative attraversate, mirati a ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi proposti, la componente paesaggistica e a evitare alterazioni significative nei confronti delle caratteristiche paesaggistiche della località di riferimento,

tenuto conto altresì che per l'ampliamento e la realizzazione di tratti di nuove piste con la trasformazione di alcune porzioni di aree boscate sono state adottate soluzioni progettuali che impiegano tecniche di ingegneria naturalistica con contestuali opere di ripristino vegetale finalizzate alla conservazione dell'aspetto naturalistico del paesaggio di riferimento,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. in merito alla proposta progettuale presentata, a condizione che:

- tutti gli interventi previsti dal progetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in osservanza della documentazione progettuale sottoposta ad approvazione;
- i plinti di fondazione dei sostegni in linea degli impianti di risalita siano interrati il più possibile;
- tutte le strutture in legno previste dal progetto, anche per le parti di rivestimento, siano opportunamente scurite con impregnante opaco;
- le parti centrali delle nuove piste sciistiche e di quelle in ampliamento siano inerbite e mantenute tali con specie compatibili con il corredo floristico dell'area di riferimento;
- per i nuovi tratti di pista forestale e per quelli oggetto di manutenzione, si assicuri la piena stabilizzazione e rinaturalizzazione delle scarpate tramite un inerbimento artificiale contestuale alla realizzazione, anche con il reimpiego dell'eventuale manto vegetale asportato, al fine di mantenere la composizione floristica locale e di minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'azione erosiva degli agenti atmosferici; le eventuali opere di consolidamento dovranno essere realizzate interamente con materiali e tecniche il più possibile compatibili con l'ambiente naturale circostante e la percezione tradizionale del paesaggio, impiegando la terra stabilizzata con inerti a granulometria media di estrazione locale qualora vi siano punti in cui l'eccessiva pendenza non garantisce un adeguato mantenimento del manto superficiale delle piste;
- al termine dei cantieri di utilizzazione boschiva, il fondo e le eventuali scarpate della pista siano nuovamente regolarizzate e stabilizzate;
- siano preservate il più possibile le caratteristiche percettive della viabilità preesistente eventualmente interessata dalla costruzione o manutenzione delle piste forestali;
- dovrà essere fatta particolare attenzione affinché il materiale movimentato durante l'esecuzione delle opere non venga fatto rotolare a valle;

- si provveda all'intervento di compensazione paesaggistica prevista, consistente nel miglioramento boschivo di un'area boscata nel comprensorio sciistico di Pian del Frais ed in particolare tra le piste denominate "Facciaccia" e "Scoiattolo" (Cfr. Relazione Paesaggistica pag. 46);

- per tutti gli interventi di recupero ambientale previsti e da attuare si effettuino opere mirate di manutenzione da protrarsi per un tempo necessario a garantire piena evidenza delle operazioni condotte, ai fini di una corretta e completa risultanza dei lavori eseguiti.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004 e s.m.i., nei termini stabiliti dalla Legge n. 241/90 s.m.i.,

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e s.m.i. e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Ombretta Goitre**

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI  
RIUNIONE DEL 27/10/2020 - ore 10,00

OGGETTO: Art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Fase di valutazione della procedura di VIA relativa al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO). Proponente Comune di Chiomonte (TO)

Il giorno martedì 27 ottobre 2020 alle ore 10.00, con l'utilizzo dello strumento di *call conference in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 adottate dal Governo*, si è svolta, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la Conferenza dei servizi.

In data 04 dicembre 2019 il proponente, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto in oggetto.

La Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - ha attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota prot. n. 30788 del 05/12/2019 per gli adempimenti istruttori individuando la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo libero, quale struttura regionale competente nonché le altre strutture regionali interessate all'istruttoria.

Come descritto dal proponente nell'istanza, il progetto in oggetto, si compone di due interventi principali, entrambi localizzati nel Comune di Chiomonte (TO), Località "Frais": il primo prevede la costruzione di due nuove seggiovie, di cui una quadriposto a morsa fissa in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto Frais-Sauzea, e l'altra biposto a morsa fissa quale riposizionamento della stessa seggiovia Frais-Sauzea; il secondo prevede la realizzazione di alcuni tratti di pista agrosilvopastorale, tratti di pista per collegamenti sciistici tra le piste esistenti, la realizzazione di una nuova pista da sci, la messa in sicurezza della pista Rossignol.

In data 20.10.2020 si è svolta la riunione dell'OTR, convocata al fine di svolgere l'istruttoria dell'intervento in oggetto.

In data odierna, intervengono:

**Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** ricorda le tempistiche della procedura, evidenziando che la scadenza di procedimento è prevista per il 26.01.2021. Ricorda, inoltre, che i titoli abilitativi previsti dal proponente che saranno ricompresi nel PAUR così come previsto dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

**Il rappresentante della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**, afferma che ha esaminato gli elaborati progettuali della fase procedimentale in oggetto e ha ricevuto le bozze dei pareri e contributi inerenti gli aspetti paesaggistici (sui quali si è espressa la collega del Settore Territorio e Paesaggio) ed ambientali (sui quali ARPA Piemonte ha fornito il contributo tecnico-scientifico di supporto alla Direzione). Viste le caratteristiche degli interventi, sulla scorta dei contributi ricevuti dichiara che la proposta progettuale può essere autorizzata senza particolari eccezioni ma con prescrizioni ordinarie legate prevalentemente alla fase di cantierizzazione dell'opera.

**La rappresentante del Settore Territorio e Paesaggio**, evidenzia che per il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico del Frais, oggetto di valutazione nel presente procedimento, è stato predisposto per gli aspetti di competenza paesaggistica, un parere favorevole con l'indicazione del rispetto di alcune prescrizioni e compensazioni paesaggistiche da osservare nella fase di realizzazione di tutti gli interventi indicati quali parti integranti del progetto medesimo. Ricorda inoltre che il parere in questione è stato anticipato ieri al Responsabile del procedimento e al Referente della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per gli adempimenti di competenza.

**La rappresentante di Arpa Piemonte**, per quanto di competenza, in seguito a quanto emerso nel corso delle Conferenze dei Servizi ed in seguito all'esame della documentazione integrativa fornita dal proponente, ritiene che le indicazioni riportate nel provvedimento finale della Fase di verifica della procedura di VIA (DD n. 157 del 16/04/2019) siano state per la maggior parte recepite e che siano stati forniti i chiarimenti richiesti.

In particolare, riguardo le attività di monitoraggio delle componenti ambientali interferite nel corso delle lavorazioni, sono state concordate con Arpa come richiesto e sono state recepite nei documenti relativi al Piano di Monitoraggio ambientale (elaborato CCF2 0 D IA 005 0) riguardante essenzialmente la componente atmosfera, e nel Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e Rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (elaborato CCF3 0 D IA 004 0).

Tali indicazioni verranno riprese nell'elencazione delle condizioni ambientali da adottare per il progetto in esame ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 104/2017.

Le osservazioni conclusive relative al progetto sono riportate nel contributo tecnico scientifico che Arpa Piemonte invierà ai fini della predisposizione del provvedimento conclusivo del procedimento.

**Il rappresentante del Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino** per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, ritiene che la trasformazione non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico che sono di competenza del Rappresentante del Settore Geologico, possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.

In merito al calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 4 della L.r. n° 4/2009, il proponente, pur ribadendo la convinzione che i due progetti che compongono l'insieme delle opere sottoposte a VIA siano distinti e sostanzialmente "autonomi" tra loro in quanto prevedono la realizzazione di opere nettamente distinte, non sovrapponibili temporalmente e con fonti di finanziamento tra loro separate, ha comunque accolto le riserve espresse in merito evidenziate nella richiesta di integrazioni in data 21/04/2020 prot. n° 3819/DA2100A, con la quale il proponente esprime l'intenzione di effettuare unicamente la compensazione monetaria della superficie boscata trasformata. Il proponente sottolinea nuovamente che i due progetti, pur se sottoposti ad una unica procedura di VIA, saranno realizzati separatamente, con modalità diversa ed in tempi non tra loro coincidenti. Per ciascun intervento vengono quindi proposti due importi ottenuti applicando per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 1,5 o pari 0,5 a seconda che il singolo intervento sia classificato come di interesse pubblico.

Il Rappresentante del Settore Tecnico conviene che, tenuto conto che gli interventi saranno realizzati in tempi e con modalità diverse, tale criterio sia condivisibile, e chiarisce che spetta alla Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconoscere la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989, mentre il riconoscimento dell'interesse pubblico per le piste da sci è subordinato alla individuazione dell'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009. La pubblica utilità ed il pubblico interesse dovranno essere riconosciuti prima dell'inizio degli interventi, affinché possa essere adottato il coefficiente minore del parametro E per il calcolo della compensazione monetaria.

**Il rappresentante del Settore Geologico**, evidenzia che la documentazione progettuale e quella integrativa presentata possono essere considerate, per gli aspetti di competenza, esaustive, anche per gli approfondimenti condotti dal geologo professionista per attestare la compatibilità degli interventi previsti con il quadro dei dissesti delineato dalla cartografia geomorfologica allegata al PRGC.

Alcune prescrizioni saranno inserite nel parere di competenza ai fini dell'autorizzazione dell'intervento ai sensi della L.R. 45/89, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione di alcune opere, sia quelle di sostegno in terra rinforzata che quelle di regimazione delle acque superficiali.

Inoltre, lo stesso fa rilevare l'opportunità che il Comune proceda in tempi brevi alla definizione dell'area sciabile ai sensi della L.R. 2/2009, anche ai fini del riconoscimento della pubblica utilità delle opere in progetto.

**L'amministrazione comunale di Chiomonte**, rappresentata sia dal Sindaco che dal responsabile dell'ufficio tecnico che dal professionista incaricato, sinteticamente dichiarano che le tempistiche di affidamento dei lavori e la loro ultimazione avrà una durata variabile inferiore ai cinque anni consentiti ma presumibilmente di due anni.

Sono previsti, inoltre, posteggi alle partenze delle seggiovie oltre ad altre zone di implementazione pur non volendo mettere in relazione i progetti in argomento con le proposte progettuali già previste dall'amministrazione comunale relative alle aree a parcheggio.

Relativamente all'individuazione dell'area sciabile, c'è l'impegno a portare, in tempi brevi, al consiglio comunale la proposta da trasmettere successivamente al settore Sport e Tempo Libero.

Per quanto riguarda i meccanismi di compensazioni questi saranno di natura economica.

Sulla base di quanto evidenziato durante la riunione odierna, è emersa la compatibilità ambientale del progetto presentato.

La riunione odierna della Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 11,10

Si dà lettura del presente verbale e si comunica che verrà confermato in formato pdf non modificabile, inviato ai partecipanti i quali dovranno accettarlo tramite firma digitale semplificata.

**Firma Verbale Conferenza di Servizi del 27/10/2020 - RIUNIONE in call conference**

**Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei**

*Responsabile del Procedimento: dott.ssa Carla Villari,*

*Firma*\_\_\_\_\_

*Rappresentante Settore Sport e tempo libero arch. Giorgio Zimbaro  
(referente tecnico per l'istruttoria)*

*Firma*\_\_\_\_\_

*Rappresentante Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei  
Arch. Antonio Pezzuto*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Nucleo centrale dell'Organo Tecnico della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**

*Rappresentante: dott. Alessio Tisi*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Settore Settore Biodiversità e Aree Naturali della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**

*Rappresentante: ing. Luca De Antonis*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Settore Territorio e paesaggio della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**

*Rappresentante: arch. Ombretta Goitre*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della D.R. Ambiente, Energia e  
Territorio**

*Rappresentante: arch. Osvaldo Actis*

*non presente*



**Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca  
della D.R. Agricoltura e Cibo**

*Rappresentante: dott. Dario Airaudo*

*non presente*

**Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino della D.R. Opere pubbliche, Difesa  
del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica**

*Rappresentante: dott. Gabriele Peterlin*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Settore Geologico della D.R. Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile,  
Trasporti e Logistica**

*Rappresentante: dott. Marco Cordola*

*Firma*\_\_\_\_\_

**Settore Investimenti trasporti e infrastrutture Settore Protezione civile della D.R. Opere  
pubbliche, Rappresentante: Ing. Miriam Chiara**

*non presente*

**ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni ambientali S.S Valutazioni ambientali e grandi  
opere**

*Rappresentante dott.ssa Sara Mellano*

*Firma*\_\_\_\_\_

**COMUNE DI CHIOMONTE**

**Sindaco di Chiomonte, Ing. Roberto Garbati**

*Firma*\_\_\_\_\_

**R.U.P. del progetto, Geom. Francesco Bellomo**

*Firma*\_\_\_\_\_

**Capogruppo ATP, Arch. Stefano Pomero**

*Firma*\_\_\_\_\_

## VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

RIUNIONE DEL 15/12/2020 - ore 09,30

OGGETTO: Art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Fase di valutazione della procedura di VIA relativa al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO). Proponente Comune di Chiomonte (TO)

Il giorno martedì 15 dicembre 2020 alle ore 09.30, con l'utilizzo dello strumento di *Web-call conference*, in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 adottate dal Governo, si è svolta, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.lgs. 152/2006, la seconda seduta della Conferenza dei servizi relativa alla fase di valutazione della procedura di VIA in oggetto.

In data 27-10-2020 si è svolta la precedente seduta della Conferenza di Servizi al termine della quale è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto.

**Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** fa un sunto dell'iter procedurale finora seguito:

- presentazione istanza: 04-12-2019
- comunicazione pubblicazione sul sito web: 12-12-2019
- avvio consultazione pubblica: 24-01-2020 (per 60 gg)
- prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale e della Conferenza di Servizi a fini istruttori: 26-03-2020
- scadenza pubblicazione ai sensi dell'art. 27-bis c.4 del d.lgs 152/2006: 24-03-2020
- richiesta integrazioni: nota ns prot. 3819 del 21-04-2020
- richiesta proroga: nota proponente ns. prot. 4666 del 26-05-2020
- comunicazione concessione proroga: nota ns prot. 4748 del 28-05-2020
- invio integrazioni: nota proponente ns. prot. 10787 del 18-09-2020
- riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 20-10-2020
- convocazione Conferenza di Servizi Decisoria – nota ns prot.11140 del 25-09-2020
- prima seduta della riunione della Conferenza di Servizi Decisoria in data 27-10-2020

Per la conclusione del presente procedimento sono necessari i seguenti titoli abilitativi così come richiesti al proponente:

- Concessione/Autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s.m.i. / Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia.
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".
- Concessione per la Costruzione e l'Esercizio di Impianti a Funne ai sensi della L.R. n° 74 del 14.12.1989: "Disciplina degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto di persone" e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 – D.G.R. n. 59-14215 del 29/11/2004 "*Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane*".
- Nulla osta preventivo del Ministero dei Trasporti, ai fini della sicurezza, ai sensi del DPR 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di pubblico trasporto".
- Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrate.
- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti su alcuni dei terreni in oggetto, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "*Riordinamento degli usi civici*" e s.m.i, con specifico riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 "*Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici*" (Integrazione e parziale rettifica Circolare regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt).

vengono di seguito elencati titoli abilitativi acquisiti:

- Autorizzazione paesaggistica - Nota ns. prot. n. 12536/A2106A del 27-10-2020 del Settore regionale Territorio e paesaggio e nota prot. n. 16477-P del 27-10-2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nota prot. 5247 n. del 24-03-2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- Permesso di Costruire n. 6/2020 rilasciato in data 11.12.2020 dal Comune di Chiomonte.

Non risultano ancora acquisiti i seguenti titoli abilitativi:

- Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrate
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"

- Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti su alcuni dei terreni in oggetto, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 *“Riordinamento degli usi civici”* e s.m.i, con specifico riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/FOP del 04 marzo 1997 *“Esercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici”* (Integrazione e parziale rettifica Circolare regionale 30.12.1991 n. 20 Pre-Pt).
- Concessione per la Costruzione e l'Esercizio di Impianti a Funne ai sensi della L.R. n° 74 del 14.12.1989: *“Disciplina degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto di persone”* e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 – D.G.R. n. 59-14215 del 29/11/2004 *“Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane”*.
- Nulla osta preventivo del Ministero dei Trasporti, ai fini della sicurezza, ai sensi del DPR 753/80 *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di pubblico trasporto”*.

In merito all'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/89, il rappresentante del Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino comunica che l'autorizzazione è in via di formalizzazione e verrà trasmessa nei prossimi giorni.

In merito al Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrata, il Proponente comunica di aver perfezionato la documentazione richiesta dal MISE, che rilascerà il previsto nulla-osta entro fine anno.

Riguardo la Concessione amministrativa allo svincolo temporaneo/definitivo degli usi civici insistenti su alcuni dei terreni in oggetto, il Proponente dichiara di aver attivato la procedura di trasferimento del vincolo di Uso civico, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera e della L. R. 29/2009 e dell' art. 16 comma 2 D.P.G.R. 27-06-2016 n. 8/R, trasmettendo alla Regione la DGC. n. 101 dell'8-09-2020. Preso atto di quanto dichiarato, si invita il Proponente a prendere contatti con gli Uffici regionali competenti al fine di verificare l'effettiva correttezza e la completezza del procedimento e a comunicarne gli esiti al RUP.

Si evidenzia inoltre che, relativamente alla Concessione per la Costruzione e l'Esercizio di Impianti a Funne ai sensi della L.R. n° 74 del 14.12.1989: *“Disciplina degli impianti funicolari in servizio pubblico per il trasporto di persone”* e suo Regolamento D.P.G.R. 13/R/2004 – D.G.R. n. 59-14215 del 29/11/2004 *“Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità Montane”*, l'Unione montana Alta Valle Susa, con nota n. 371 del 19-03-2020, ha dichiarato che procederà all'approvazione finale del progetto ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 337 del 16-11-2012 sulla base del progetto esecutivo e del nulla osta tecnico rilasciato dall'USTIF di cui all'art. 3 del D.P.R. 753/80, a seguito del provvedimento di VIA.

Analogamente l'USTIF, con nota n. 232838 del 30-11-2020, ha dichiarato che procederà al rilascio del nulla osta tecnico ex art. 3 del d.p.r. 753/80 sulla base del progetto definitivo funiviario ai sensi del punto 2.1.2 dell'allegato tecnico al d.d. n. 337 del 16/11/2012.

Si ricorda che, fino all'avvenuto ottenimento da parte del Proponente del sopra citato titolo abilitativo rilasciato dall'Unione Montana Alta Valle di Susa, sulla base del Nulla-osta dell'USTIF, non potranno avere inizio i lavori. Il Proponente è tenuto a comunicare al RUP l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli abilitativi.

PROVVEDIMENTO DI VIA

**Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** evidenzia che nella scorsa seduta sono stati raccolti i pareri e i contributi contenenti le condizioni ambientali. Tali condizioni saranno esplicitate nel provvedimento autorizzatorio e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti. Ai sensi dell'art.14-ter c.7 della L 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni assenti.

#### DURATA PROVVEDIMENTO VIA E TITOLI ABILITATIVI

**Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** evidenzia che i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai partecipanti alla CdS e ad ARPA Piemonte. L'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) nonché l'avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente avverranno contestualmente alla ricezione formale dei titoli abilitativi richiesti ai fini del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006.

Di comune accordo tra i vari soggetti intervenuti, l'efficacia temporale del Provvedimento di VIA è fissata in 5 anni. Decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il Provvedimento di VIA dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente, come previsto dall'art. 25 c.5 del D Lgs 152/2006.

L'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore.

#### CONCLUSIONI

Il RUP, alla luce di quanto emerso, ritiene che i lavori della Conferenza di Servizi possano ritenersi conclusi; il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006, verrà rilasciato a seguito dell'acquisizione dei titoli abilitativi mancanti, ad eccezione della Concessione per la Costruzione e l'Esercizio di Impianti a Fune ai sensi della L.R. n° 74 del 14.12.1989 di competenza dell'Unione Montana Alta Valle di Susa che verrà rilasciata a seguito del Nulla-osta tecnico dell'USTIF ex art. 3 del d.p.r. 753/80 sulla base del progetto definitivo funiviario ai sensi del punto 2.1.2 dell'allegato tecnico al d.d. n. 337 del 16/11/2012 e quindi successivamente all'espressione del PAUR.

Si dà lettura del presente verbale e si comunica che verrà confermato in formato pdf non modificabile tramite sua sottoscrizione con firma digitale dei partecipanti.

La riunione odierna della Conferenza dei Servizi si chiude alle ore 10,40

**Firma Verbale Conferenza di Servizi del 15/11/2020 - RIUNIONE in web-call conference**

**1 Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei**

*Responsabile del Procedimento: dott.ssa Carla Villari,*

*Firma*\_\_\_\_\_

*Rappresentante Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei*

*Arch. Antonio Pezzuto*

*Firma*\_\_\_\_\_

**2 Nucleo centrale dell'Organo Tecnico della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**

*Rappresentante: dott. Alessio Tisi*

*Firma*\_\_\_\_\_

**3 Settore Territorio e paesaggio della D.R. Ambiente, Energia e Territorio**

*Rappresentante: arch. Ombretta Goitre*

*Firma*\_\_\_\_\_

**4 Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino della D.R. Opere pubbliche,  
Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica**

*Rappresentante: dott. Gabriele Peterlin*

*Firma*\_\_\_\_\_

**COMUNE DI CHIOMONTE**

**Sindaco di Chiomonte, Ing. Roberto Garbati**

*Firma*\_\_\_\_\_

**R.U.P. del progetto, Geom. Francesco Bellomo**

*Firma*\_\_\_\_\_

**Capogruppo ATP, Arch. Stefano Pomero**

*Firma*\_\_\_\_\_

ATTO DD 3515/A1813B/2020

DEL 18/12/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione  
Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente: “Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa”, in comune di Chiomonte

Considerato che:

- con nota prot. n° 30788/DA1605B in data 05/12/2019 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha comunicato che il comune di Chiomonte ha presentato domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo - Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa”, POS 07VAL/2019, ed ha comunicato l'attivazione dell'Organo Tecnico regionale per l'esame della proposta;
- con la nota prot. n° 2879/DA2100A in data 13/03/2020, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato in modalità da remoto la prima riunione dell'Organo Tecnico regionale ed al termine di questo la prima Conferenza di Servizi per l'esame della proposta progettuale;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la richiesta di valutazione presentata dal proponente esamina e descrive in modo distinto e separato gli interventi previsti, distinguendo tra la realizzazione della seggiovie Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e

Biposto Fissa Superscoiattolo e la realizzazione degli altri interventi sulle piste, inclusa la nuova pista Facciaccia Bassa;

- le proposte prevedono:

- la modifica del tracciato di una pista agrosilvopastorale esistente per migliorarne la funzionalità quale via per i mezzi al servizio delle piste da sci esistenti ed in progetto, e l'accesso ai fabbricati d'alpeggio esistenti. La superficie interessata dall'intervento è pari a 3.085 m<sup>2</sup>, con movimenti terra in scavo e riporto pari a circa 1.132 m<sup>3</sup>, tra loro totalmente compensati;
- l'allargamento delle piste n° 3 e 3 bis, attraverso la eliminazione di una fascia boscata ai margini della pista esistente pari a 1.963 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno con movimenti di terra pari a circa 886 m<sup>3</sup>;
- la realizzazione di una bretella di collegamento tra le piste da sci esistenti "Martinetto" e "Scoiattolo", attraverso l'ampliamento di un varco naturale presente nella fascia boscata che separa i due tracciati. La superficie interessata dall'intervento è pari a 1.065 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno comporterà modesti movimenti di terra pari a circa 532 m<sup>3</sup>
- la realizzazione di una bretella di collegamento tra le piste da sci esistenti "Facciaccia" e "Scoiattolo", attraverso l'ampliamento di una pista forestale presente nella fascia boscata che separa i due tracciati. La superficie interessata dall'intervento è pari a 1.064 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno comporterà modesti movimenti di terra pari a circa 420 m<sup>3</sup>;
- la realizzazione di una nuova pista da sci denominata "Facciaccia bassa", con larghezza media di circa 17 m., e contestualmente la realizzazione di una bretella di collegamento tra la nuova pista e la pista n° 4. La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 16.610 m<sup>2</sup>, di cui 15.734 m<sup>2</sup> boscata, e la successiva riprofilatura e regolarizzazione del terreno comporterà movimenti di terra pari a circa 19.386 m<sup>3</sup> totalmente compensati tra scavi e riporti;
- la messa in sicurezza di alcuni tratti delle piste "Rossignol" e "Facciaccia bassa" attraverso la installazione di reti di protezione sia del tipo "A" fisse che del tipo "B" temporanee. L'intervento sulla pista "Rossignol" interesserà una superficie boscata di circa 450 m<sup>2</sup>;
- la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto a morsa fissa "Nuova Sauzea". La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 11.302 m<sup>2</sup>, di cui 5.300 m<sup>2</sup> boscata, e movimenti di terra pari a circa 10.410 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti;
- il riposizionamento della seggiovia biposto a morsa fissa "Frais Sauzea" per realizzare una nuova seggiovia denominata "Superscoiattolo". La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 11.535 m<sup>2</sup>, di cui 3.361 m<sup>2</sup> boscata, e movimenti di terra pari a circa 7.520 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti. La dismissione dell'impianto esistente interesserà una superficie pari a circa 1.760 m<sup>2</sup> e movimenti di terra pari a circa 2.580 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti;

Visti:

- il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/03/2020 con lo strumento della call conference;  
- il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/10/2020 con lo strumento della call conference;  
- il verbale istruttorio in data 15/12/2020 a firma del Funzionario incaricato di prendere parte all'istruttoria tecnica della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.r. n° 40/1998 presentata dal comune di Chiomonte per la realizzazione del Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'impiantistica del trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi, agli atti della procedura di VIA, in cui ha in particolare evidenziato che:

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli



specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

- per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.
- i due progetti che compongono l'insieme delle opere sottoposte a VIA possano essere considerati come diversi e sostanzialmente "autonomi" tra loro in quanto prevedono la realizzazione di opere nettamente distinte, non sovrapponibili temporalmente, realizzate in tempi e con modalità diverse e con fonti di finanziamento tra loro separate;
- il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 4 della L.r. n° 4/2009 possa essere effettuato in modo distinto e separato tra le due proposte progettuali a condizione che:
  - a) l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989. In tal caso per tale intervento potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5;
  - b) il riconoscimento dell'interesse pubblico per le piste da sci è subordinato alla individuazione dell'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009. La pubblica utilità ed il pubblico interesse dovranno essere riconosciuti prima dell'inizio degli interventi, affinché possa essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari 0,5. Ove le opere fossero iniziate prima della individuazione dell'area sciabile dovrà essere adottato un coefficiente per il parametro E pari a 1,5 per il calcolo della compensazione monetaria;ed ha espresso, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, parere favorevole al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, gli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA presentata dal comune di Chiomonte, con le successive prescrizioni:
  - per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 21.894 m<sup>2</sup> potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora sia individuata l'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009 e riconosciuto l'interesse pubblico;
  - per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 9.011 m<sup>2</sup> potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989;
  - la durata della autorizzazione sia pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 63016/A1819B in data 16/12/2020, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero, dai Dott. Ing. Luca Rancati e Valter Ripamonti per la parte tecnica, dal Dott. For. Giorgio Berteza per la parte di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista "Facciaccia bassa"; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 4/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dal comune di Chiomonte;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Chiomonte (P. IVA 01933150011), con sede in Via Vescovado, 1 - Chiomonte (To) alla realizzazione del "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa" POS 07VAL/2019 nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e

negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni, dettate con il parere del Settore Geologico in data 16/12/2020 , prot. n° 63016, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, di seguito richiamate:

- a) la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- b) le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- c) in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- d) lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista "Facciaccia bassa"; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- e) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- f) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- g) al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- h) dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte. In particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento od al versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto gli interventi non rientrano tra i casi di esclusione previsti al comma 4) dello stesso articolo al momento del rilascio del presente provvedimento.

Ove, in fase esecutiva, venisse riconosciuto che tali interventi siano conseguenti alla realizzazione di opere o lavori pubblici o impianti di interesse pubblico, il titolare potrà essere esonerato dall'onere del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal richiamato articolo;

4) Il titolare della autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, con le successive modalità:

a) per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 21.894 m<sup>2</sup>, potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora sia individuata l'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009 e riconosciuto l'interesse pubblico;

b) per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 9.011 m<sup>2</sup>, potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989;

5) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati,

nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

9) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_Parere\_Geologico\_Chiomonte\_Frais\_VIA\_piste\_impanti.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico

*geologico@regione.piemonte.it*  
*geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo n. (\*)/A1819C

Classificazione 13.200/VVALEST20-14/12/2019A/A18000

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta

A REGIONE PIEMONTE

Settore A1813B Tecnico regionale Area  
Metropolitana di Torino

Settore A2106A  
Sport e Tempo Libero

*Riferimento nota Settore Sport e tempo libero prot. n.11171/A2100A del 28/09/2020. DQ Prat. n. 63050/C*  
OGGETTO: L.R. 40/1998, art. 12. Fase di valutazione della procedura di VIA inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'impiantistica del trasporto a fune: Seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo. Interventi sulle piste da sci: messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO). Parere di competenza in materia geologica e nivologica.

A seguito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27 Ottobre u.s., sulla base della documentazione progettuale e delle integrazioni presentate dal proponente si fornisce , per quanto di competenza in relazione alla L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004, il seguente contributo.

Il progetto in oggetto risulta costituito da 7 sotto-interventi sulle piste da sci, ubicati nel comprensorio sciistico di Pian del Frais, rientranti nella categoria n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998, così identificabili:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

- A - Realizzazione di tratti di piste forestali per la manutenzione di piste ed impianti di risalita e l'accesso a malghe d'alpeggio;
- B - Allargamento piste da sci n. 3 e 3 bis;
- C - Bretella di collegamento tra le piste "Scoiattolo" e "Martinetto";
- D - Bretella di collegamento tra le piste "Scoiattolo" e "Facciaccia";
- E - Nuova pista "Facciaccia bassa";
- F - Installazione di reti di protezione fisse in un tratto della pista "Rossignol";
- G - Realizzazione di opere di compensazione ambientale (rimboschimento in loc. Alpeggio Arguel);

Il progetto prevede inoltre interventi d'ammodernamento impiantistico consistenti nella realizzazione di:

- A – Seggiovia quadriposto a morsa fissa "Nuova Sauzea"
- B – Seggiovia biposto a morsa fissa "Super Scoiattolo"

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella relazione geologica, geotecnica ed idrologica allegata alla documentazione (Elaborati CCF2 0 F RG 001 – 002 – 003 - 004), a firma del Dott. Geol. Massimo Madala, datati 05/11/2019, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), parte degli interventi riguardanti le piste da sci risulta ubicata in aree marginali di un ampio fenomeno franoso interpretabile come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come "frana composita attiva" nella Carta Geomorfologica e dei dissesti allegata al PRGC.

Nella cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del territorio, allegata al PRGC vigente, gli interventi in progetto sono ubicati in un contesto definito a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (classe IIIa1) per Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), identificate come "Aree soggette a deformazioni lente di versante".

I dati raccolti derivanti da precedenti indagini geognostiche (sondaggi a rotazione con prove SPT e pozzetti esplorativi) e geofisiche (sismica a rifrazione) condotte nelle aree d'intervento e le valutazioni condotte dal geologo incaricato sull'interpretazione dello stato di attività dei dissesti





*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

rappresentati nel PRGC hanno permesso di verificare la sostanziale compatibilità e la sostenibilità degli interventi in progetto di modifica delle piste da sci, in relazione alle generali condizioni d'equilibrio idrogeologico dell'area.

Per quanto concerne la realizzazione di due nuovi impianti di risalita, in sostituzione di impianti preesistenti, si rileva come i relativi tracciati si collochino in un contesto geomorfologico non caratterizzato da particolari problematiche dissestive.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento siano immuni dal pericolo di valanghe e come gli interventi in progetto non modifichino la predisposizione del terreno al distacco di valanghe.

Al riguardo è stato richiesto un approfondimento d'indagine integrativo per la nuova pista denominata "Facciaccia nuova" che ha portato il professionista ad escludere possibili interazioni del tracciato con le aree individuate come soggette a valanghe nella cartografia tematica allegata al PRGC vigente.

In sintesi:

- 1) presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione, comprensiva della documentazione integrativa presentata a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 3819/A21000 del 21/04/2020;
- 2) viste le risultanze dello studio geologico, geotecnico, idrologico e nivologico, contenute negli elaborati a firma del Dott. Geol. Massimo Madala;
- 3) vista il quadro delle informazioni sui fenomeni franosi e sulle valanghe rappresentato nella documentazione allegata al PRGC vigente e quello fornito rispettivamente dal Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e dal Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero, dai Dott. Ing. Luca Rancati e Valter Ripamonti per la parte tecnica, dal Dott. For. Giorgio Berteza per la parte di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista "Facciaccia bassa"; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00063016 del 16/12/2020



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.


Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dott. Geol. Paola MAGOSSO**  
*(firmato digitalmente)*

*Il Referente*  
*Marco Cordola*  
*Tel. 011-4326659*  
*e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*



# Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Tecnico

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E INVIATO A:  
IN DATA 11/12/2020

## SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

N° 2884

DATA RILASCIO 11/12/2020

### PERMESSO DI COSTRUIRE N 6/2020

(ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda di

TIPO PRATICA

**Permesso di Costruire**

DATA PRESENTAZIONE

**10/12/2020**

NUMERO PROTOCOLLO

**5765/2020**

RICHIEDENTI

**COMUNE DI CHIOMONTE, con sede in VIA VESCOVADO n. 1  
CHIOMONTE, Partita IVA 86501290018**

OGGETTO INTERVENTO

**RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPRESORIO  
SCIISTICO DEL PIAN DEL FRAIS - INTERVENTI SINERGICI  
SULL'IMPIANTISTICA DEL TRASPORTO A FUNE SEGGIOVIA  
QUADRIPOSTO "NUOVA SAUZZA" E BIPOSTO FISSA  
"SUPERSCOIATTOLO" E MESSA IN SICUREZZA,  
RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI SCIISTICI E NUOVA  
PISTA FACCIAZZA FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALLA L.R.  
65/2012 E IN MINIMA PARTE CON FONDI DI BILANCIO  
COMUNALE**

UBICAZIONE INTERVENTO


**FRAZIONE FRAIS,**

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

PROGETTISTA

**Pomero arch. Stefano**

- Visti gli elaborati grafici e la documentazione allegati alla domanda
- Visto il parere del Responsabile del Procedimento
- Visto il D.P.R. 6.6.2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- Viste la normativa regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica
- Visti il P.R.G.I. vigente e successive varianti parziali nonché i correnti regolamenti comunali
- Viste le deliberazioni consiliari e determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico con le quali sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione del costo di costruzione
- Vista la Deliber di G.C. n. 112 del 16/10/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DEL PIAN DEL FRAIS - INTERVENTI SINERGICI SULL'IMPIANTISTICA DEL TRASPORTO A FUNE SEGGIOVIA



# Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Tecnico

QUADRIPOSTO "NUOVA SAUZZEA" E BIPOSTO FISSA "SUPERSCOIATTOLO" E MESSA IN SICUREZZA, RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI SCIISTICI E NUOVA PISTA FACCIACCIA FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALLA L.R. 65/2012 E IN MINIMA PARTE CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE

FATTI SALVI ED IMPREGIUDICABILI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI  
**RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE INTESTANDOLO**

a:

**COMUNE DI CHIOMONTE, con sede in VIA VESCOVADO n. 1 CHIOMONTE, Partita IVA 86501290018;**

per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, consistenti in **RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DEL PIAN DEL FRAIS - INTERVENTI SINERGICI SULL'IMPIANTISTICA DEL TRASPORTO A FUNE SEGGIOVIA QUADRIPOSTO "NUOVA SAUZZEA" E BIPOSTO FISSA "SUPERSCOIATTOLO" E MESSA IN SICUREZZA, RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI SCIISTICI E NUOVA PISTA FACCIACCIA FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALLA L.R. 65/2012 E IN MINIMA PARTE CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto approvato che si allega quale parte integrante del presente atto, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni ed avvertenze generali, nonché dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di seguito riportate.

### **ART. 1 - Trasferibilità del permesso di costruire**

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza o di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali di convenzioni particolari.


### **ART. 2 - Partecipazione agli oneri dell'intervento**

Il presente Permesso di Costruire è rilasciato a titolo gratuito in quanto la tipologia d'intervento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate agli artt. 17 e 22 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

### **ART. 3 - Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa devono:

- a) ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, la data di inizio lavori unitamente alle generalità del Direttore dei e alle generalità dell'Impresa esecutrice deve essere comunicata al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori;
- b) depositare presso il Comune la eventuale denuncia per le opere strutturali ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché della normativa regionale, corredata da tutta la documentazione di rito
- c) chiedere e ottenere l'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi
- d) proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato
- e) sul cantiere, si dovrà esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiore a 0.70 x 1.00 mt chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà



# Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Tecnico

essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività o permessi di costruire di variante

- f) comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, affiggendone una copia in cantiere


## **ART. 3 - Obblighi da osservare nel corso dei lavori e alla loro ultimazione**

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del d.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità
- b) presentare al Comune, prima della loro esecuzione, la domanda di Permesso di costruire o la Segnalazione di Inizio Attività per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire) le quali ultime possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
- c) osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d'acqua), delle A.S.L. e Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri), delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti, ivi compresi quelli provenienti dalle demolizioni
- d) mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso di costruire, a disposizione degli organi di vigilanza
- e) comunicare immediatamente al Comune l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti
- f) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi
- g) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrato, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.); eventuali pubblici servizi interessati dalla costruzione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario
- h) osservare la normativa vigente in materia di rifiuti
- i) osservare la normativa vigente in materia di scarichi, inquinamento e tutela dei corpi idrici
- j) per quanto non esplicitamente riportato nel presente permesso di costruire è fatto obbligo, infine, di rispettare il vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
- k) nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre ad ottemperare alle disposizioni cui al D.Lgl. n° 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei cantieri
- l) nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi
- m) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi

All'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, devono:

- n) comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, entro 3 anni dalla data di inizio lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001



# Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Tecnico

- o) depositare in Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, la segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, pena la sanzione da 77,00 a 464,00 euro; il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva agibilità

## **ART. 4 - Avvertenze**

L'inosservanza dei precedenti termini di inizio e fine lavori ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 comporta la decadenza del Permesso di Costruire. Entrambi i termini possono essere prorogati con preventiva comunicazione al Comune.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrano tra quelle autorizzabili mediante diversa procedura autorizzativa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora la ditta esecutrice dei lavori risultasse non a norma con del documento unico di regolarità contributiva il permesso di costruire non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

## **ART. 5 - Prescrizioni particolari**

Il concessionario dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:  
non ci sono prescrizioni particolari

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


BELLOMO Geom. Francesco

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

BELLOMO Geom. Francesco

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio*



# Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

Ufficio Tecnico

\*\*\*\*\*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica che il presente permesso di costruire viene pubblicato per estratto all'Albo Pretorio on line del Comune di CHIOMONTE sul sito **xxx** per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

CHIOMONTE lì, 11/12/2020

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

BELLOMO Geom. Francesco

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio*



**VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI****RIUNIONE del 26/03/2020 - ore 10,30 - in call conference**

**OGGETTO:** Art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Fase di valutazione della procedura di VIA relativa al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovie Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO). Proponente Comune di Chiomonte (TO)

Il giorno giovedì 26 marzo 2020 alle ore 10.30, con l'utilizzo dello strumento di *call conference* in ottemperanza alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 adottate dal Governo, sono riuniti i rappresentanti della Conferenza dei servizi, secondo l'elenco in calce al presente verbale. Come da riconvocazione della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, prot-2879/A21000 del 13/03/2020, a seguito di annullamento della precedente convocazione in ragione dell'emergenza su esposta.

In data **04 dicembre 2019** il proponente ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto in oggetto.

Premesso che con DD n. 157 del 16/04/2019 è stato ritenuto di assoggettare il progetto in oggetto alla successiva Fase di valutazione, nel rispetto delle condizioni vincolanti elencate nell'Allegato A alla stessa determinazione.

Il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Paola Casagrande, nell'impossibilità materiale di prendere parte alla riunione odierna della conferenza di servizi in oggetto, con nota del 24/03/2020, prot. n. 3165, ha delegato all'arch. Gabriella Barbero, in qualità di responsabile dell'istruttoria, tutte le facoltà ed i poteri inerenti l'esame tecnico delle questioni poste nell'ambito dell'Organo tecnico e della conferenza. Il verbale verrà in ogni caso sottoscritto per accettazione dalla dott.ssa Paola Casagrande in qualità di responsabile del procedimento.

La riunione odierna della di Conferenza dei Servizi relativa al rilascio del "provvedimento autorizzativo unico regionale" è stata convocata per effettuare un esame contestuale della documentazione da parte dei soggetti coinvolti, nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

Il progetto in oggetto sui compone di due interventi principali, entrambi localizzati nel Comune di Chiomonte (TO), Località "Frais": il primo prevede la costruzione di due nuove seggiovie, di cui una quadriposto a morsa fissa in sostituzione dell'attuale seggiovie biposto Frais-Sauzea, e l'altra biposto a morsa fissa quale riposizionamento della stessa seggiovie Frais-Sauzea; il secondo intervento prevede la realizzazione di alcuni tratti di pista agrosilvopastorale, tratti di pista per collegamenti sciistici tra le piste esistenti, la realizzazione di una nuova pista da sci, la messa in sicurezza della pista Rossignol.

**Il rappresentante del Nucleo centrale dell'OTR**, ricorda che, nei sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ricomprende tutti i titoli abilitativi ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera così come riportati dal proponente nella documentazione progettuale.

**La rappresentante della Direzione** Coordinamento Politiche e Fondi Europei, comunica che i pareri pervenuti saranno allegati e trasmessi unitamente al presente verbale, in particolare:

- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta. Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, Registro Ufficiale U. 29208 del 21/02/2020, in merito al rilascio del Nulla Osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 259/2003 (ns. prot. n.2092/A21000 del 24/02/2020).

*Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei*

- Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, Registro Ufficiale U. 9107 del 16/03/2020, in merito al parere del Comando ai sensi del DPR n. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 (ns. prot. n.2994/A21000 del 17/03/2020).
- Nota dell'Unione Montana Alta Valle Susa, prot. n. 371 del 19/03/2020, in merito all'art. 96 c. 2 e 98 della L.R. 26/04/2000 n. 44, ed art. 4 c. 2 lett b della L.R. 05/04/2019 n. 14, limitatamente agli interventi inerenti l'impiantistica del trasporto a fune: seggiovia quadriposto fissa nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo (ns. prot. n.2994/A21000 del 17/03/2020).
- Nota SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (ns prot. n. 3160 del 24/03/2020).
- Nota della Direzione Agricoltura e Cibo, ns. prot. n.3162/A21000 del 24/03/2020.
- Nota dell' Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Registro Ufficiale U. 1138 del 25/03/2020 (ns. prot. n.3180/A21000 del 25/03/2020).

**La rappresentante di ARPA Piemonte** per quanto di competenza, ritiene che le indicazioni riportate in Fase di Verifica della procedura di VIA (DD n. 157 del 16/04/2019) siano state in parte recepite; tuttavia è necessario avere ulteriori chiarimenti, in particolare:

1. *Non è stata indicata nella cartografia di progetto la delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti captate SMAT.*
2. *Dal momento che potrebbero esserci limitate interferenze con il Canale dell'Orsiera da parte di piccoli tratti della viabilità di cantiere, occorre dettagliare le precauzioni da adottare per evitare che le canalette di raccolta delle acque superficiali lungo le piste forestali determinino un impatto negativo sul Canale, verificando che le acque raccolte siano effettivamente allontanate verso gli impluvi esistenti.*
3. *Per quanto riguarda il Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, si osserva che la ricerca del parametro amianto dovrà essere effettuata sulla totalità del campione sottoponendolo preventivamente alla porfirizzazione e che le metodiche analitiche a cui riferirsi sono quelle previste dalla vigente normativa, purché il limite di rilevabilità sia almeno un decimo del valore limite previsto dalla tabella 1 dell'allegato 5 (colonne A e B) del D. Lgs 152/06. Inoltre si sottolinea che non si è potuto procedere con la valutazione delle analisi citate a pag.11 in quanto non allegati alla documentazione in esame.*
4. *Infine si sottolinea che il valore dei volumi di scavo e di riporto, per ogni intervento e totali, indicati nella Sintesi in linguaggio non tecnico (elaborato CCF2 3 0 D IA 002 0) non corrispondono a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione delle Terre e rocce da scavo (elaborato CCF3 0 D IA 004 0).*
5. *Non sono state indicate nei dettagli le aree di lavaggio dei mezzi di cantiere e non è stato descritto il trattamento previsto per gli scarichi idrici connessi alle attività di cantiere.*

**Il rappresentante della Direzione Ambiente, Energia e Territorio** esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto, conformemente a quanto previsto negli elaborati progettuali depositati per la fase di Valutazione Ambientale. Inoltre, condividendo quanto già evidenziato da ARPA in merito alle sorgenti captate SMAT e alle interferenze con il canale dell'Orsiera, evidenzia la necessità di verificare in sede di progettazione esecutiva il valore dei volumi di scavo e di riporto, per ogni intervento e totali.

**Il progettista del proponente** in merito a quanto evidenziato dai rappresentanti di ARPA e Direzione Ambiente, Energia e Territorio evidenzia quanto segue:

1. le aree di salvaguardia delle sorgenti SMAT sono visibili a pag. 12 delle relazioni Geologiche (elaborato CCF2\_0\_D\_RG\_001\_0 oppure CCF3\_0\_D\_RG\_001\_0), mentre negli altri elaborati non ci sono poiché troppo distanti dalle aree di intervento e al di fuori dei confini delle tavole di progetto;
2. secondo il progetto presentato, il canale dell'Orsiera non sarà mai interessato dalle piste di cantiere: questo è ben visibile nelle tavole di gestione del cantiere dei due progetti (CCF2\_0\_D\_PG\_014\_0; CCF3\_0\_D\_PG\_014\_0);
3. si prende atto della osservazione; evidenziamo che le analisi descritte, citate e localizzate a pag. 11 e 12 della relazione di Terre e rocce da scavo sono contenute all'interno relazioni Geologiche (elaborato CCF2\_0\_D\_RG\_001\_0 oppure CCF3\_0\_D\_RG\_001\_0);

4. la discrepanza evidenziata è dovuta ad un refuso; i valori corretti risultano essere quelli della Relazione di Terre e rocce da scavo, che collimano con quelli della relazione illustrativa del progetto: nulla cambia ai fini autorizzativi, ma è corretto che siano indicati nella loro giusta dimensione.
5. si prende atto della osservazione.

**La rappresentante di ARPA Piemonte** non ha ulteriori osservazioni dopo la risposta del progettista.

**Il rappresentante del Settore Sport e tempo libero**, ha comunicato che è in corso l'istruttoria relativa alla procedura di individuazione delle aree sciabili del Comune di Chiomonte (TO), ai sensi dell' art. 5 della l.r.2/2009.

**La rappresentante del Settore Territorio e Paesaggio** comunica che per la parte paesaggistica, il progetto in questione non richiede delle integrazioni degli elaborati presentati;

**Il rappresentante della Direzione Agricoltura e Cibo** ha comunicato che esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto senza ulteriori prescrizioni.

**Il rappresentante del Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino** per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico premette che la richiesta di valutazione presentata dal proponente esamina e descrive in modo distinto e separato gli interventi previsti, distinguendo tra la realizzazione delle seggiovie Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo e la realizzazione degli altri interventi sulle piste, inclusa la nuova pista Facciaccia Bassa, e che è stata presentata una distinta Relazione forestale per ciascuno di essi.

Precisa quindi che, essendo stata presentata una unica richiesta di valutazione inerente il progetto in oggetto, articolato in una serie di interventi ubicati in un'area delimitata all'interno dello stesso comprensorio sciistico, e che ciascuno di essi concorre alla realizzazione di un intervento più ampio che implica un impatto sul territorio, l'ambiente ed il paesaggio. Pertanto tutti gli interventi che comporteranno una modifica o trasformazione della componente vegetale, boscata e floristica è stata valutata unitariamente nella sua interezza e completezza.

Specifica quindi che tali interventi comporteranno la trasformazione di una superficie boscata valutata in complessivi 30.905 m<sup>2</sup>, che non presenta elementi di particolare pregio o rarità sotto il profilo sia floristico che forestale. Chiarisce anche che, in base agli elaborati presentati, ritiene che la trasformazione non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico che sono di competenza del Rappresentante del Settore Geologico, possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Osserva però che ha rilevato un problema nel calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 4 della L.r. n° 4/2009.

La Relazione forestale relativa agli impianti funiviari calcola, per la sola superficie che sarà trasformata a causa della loro realizzazione, stimata in 0,9 ha, la compensazione economica secondo quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637 in 22.781,25 €, adottando per il parametro E un coefficiente pari ad 1.

Viceversa quella inerente gli altri interventi stima una superficie boscata trasformata pari a 2,1894 ha, ma non determina l'entità della compensazione economica. Nella Relazione paesaggistica viene proposta invece una compensazione fisica di miglioramento su una superficie di circa 7 ha.

Chiarisce quindi che l'intervento non può essere considerato di interesse pubblico in quanto, allo stato attuale, non risulta essere stata individuata la relativa area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009, e che pertanto il coefficiente corretto da adottare nel calcolo della compensazione economica per il parametro E secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637 risulta essere pari non ad 1 bensì ad 1,5.

In base ad un calcolo speditivo, applicando i coefficienti proposti nella Relazione inerente gli impianti funiviari all'intera superficie trasformata, con l'esclusione del parametro E, l'importo complessivo della compensazione economica sarebbe pari a circa 120.000 €.

In merito all'intervento di miglioramento quale compensazione fisica previsto per il secondo intervento, sulla base dell'affermazione del progettista secondo cui il Regolamento prevede la possibilità di scegliere il tipo di compensazione da effettuare e che quindi la compensazione forestale risulta essere stata correttamente determinata, chiarisce che il Regolamento consente di effettuare la compensazione fisica, ma che per



determinare la dimensione della superficie boscata interessata deve essere in primo luogo calcolata la compensazione economica. L'entità della superficie discende quindi da un computo metrico che determina, in base al tipo di intervento, un costo/ha che include le diverse voci di spesa (Lavori IVA – spese progettazione e direzione lavori ecc.)

A seguito di discussione, chiariti gli aspetti di maggior rilievo, il rappresentante del Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino conferma che non sussistono interpretazioni delle regole che conducono alla valutazione della compensazione forestale diverse da quelle esposte e pacificamente applicate dalla loro introduzione, e chiarisce quanto segue:

- non è necessario presentare in questa sede un progetto forestale per la realizzazione della compensazione fisica, nè individuare a priori la superficie interessata;
- prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto in oggetto deve essere presentata la dichiarazione prevista dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637. Se in tale momento non risultasse ancora approvata l'area sciabile, il coefficiente da utilizzare per il parametro E nel calcolo della compensazione economica non potrà essere diverso da 1,5.
- la compensazione costituisce requisito indispensabile per la validità e legittimità dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora la compensazione non fosse realizzata, l'atto di autorizzazione deve considerarsi nullo, gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione e soggetti alle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e da quelle in materia forestale.

A conclusione dell'intervento propone quindi che gli elaborati che concernono gli aspetti forestali e vegetazionali siano integrati con una nuova valutazione della compensazione forestale, che non potrà essere fatta separatamente ma calcolata sulla base dell'intera superficie boscata interferita, adottando i parametri ritenuti corretti, e che sia chiaramente indicato se tale compensazione sarà monetaria o fisica, ed in quest'ultimo caso determinando, sulla base di un computo metrico, l'entità della superficie interessata, che potrà comunque essere individuata successivamente.

**Il rappresentante del Settore Geologico** comunica che la documentazione progettuale presentata, per la parte di propria competenza, si può considerare esaustiva in relazione anche agli approfondimenti richiesti al termine della fase di verifica di VIA. Segnala tuttavia che si rende necessario, in relazione all'ubicazione degli interventi in progetto in un contesto definito ad elevata pericolosità geomorfologica dalla cartografia tematica allegata al PRGC (classe IIIa1 della Carta di sintesi), per la presenza di un fenomeno di Deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV), la presentazione da parte del Comune proponente di un documento in cui si illustri la non diversa localizzabilità delle opere e la loro compatibilità con l'equilibrio idrogeologico dell'area, ai sensi della DGR 18-2555 del 9/12/2015 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della L.R. 56/77 ai sensi della L.R. 3/2015".

**Il rappresentante del Gruppo di progettazione del proponente**, tramite scritto, evidenzia quanto segue.

In merito alla richiesta di utilizzo di differente parametro "E" per il calcolo dell'indennità di compensazione per il taglio boschivo di cui alla Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 LR 4/2009, articolo 19 "Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione" per l'intero progetto presentato quale somma dei due singoli progetti degli impianti e delle piste, da cui scaturire poi l'entità delle somme da stanziare anche per la compensazione fisica che si è voluto proporre per l'intervento delle sole piste, si precisa che la conclusione del procedimento di definizione dell'area sciabile attualmente in corso comporterebbe l'inserimento dell'intero progetto nelle opere di cui all'art. 9, comma 4, lettera b) della L.R. 45/89 (conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico) con conseguente utilizzo di parametro "E" della DGR pari a 0,5, in luogo del valore 1 utilizzato erroneamente e del valore 1,5 che il Settore Tecnico della regione richiede di applicare.

Il progetto di definizione delle aree sciabili, in capo al Consorzio Forestale dell'Alta Val Susa su incarico del Comune di Chiomonte, si trova oggi in fase avanzata del suo iter e le integrazioni richieste dal Tavolo Tecnico Regionale sono prossime ad essere inoltrate agli uffici competenti.

Ai fini realizzativi dell'intervento, la suddivisione degli oneri economici derivanti dalla computazione delle opere deve essere mantenuta distinta poiché sia i capitoli di bilancio dei finanziamenti che le procedure di progettazione esecutiva, indizione della gara e realizzazione delle opere saranno mantenute completamente separate e devono poter supportare i relativi oneri.

Nelle more della conclusione del procedimento di definizione delle aree sciabili, si procederà cautelativamente a ricalcolare gli oneri in base al valore di Parametro "E" pari a 1,5 per i singoli progetti, variando di conseguenza i relativi quadri economici dei progetti e prevedendo, per il solo progetto delle piste, lo stralcio della compensazione fisica attuata mediante miglioramento boschivo dell'area individuata su indicazione del Consorzio Forestale alta Valle Susa.

Verrà però mantenuta aperta la possibilità, in caso di conclusione del procedimento di definizione delle aree sciabili prima della conclusione del procedimento di VIA e di emissione del PAUR, ovvero prima dell'inizio effettivo dei lavori, di riconsiderare gli importi stabiliti secondo il nuovo valore 0,5 di parametro "E", eventualmente reinserendo nel progetto l'intervento compensativo di miglioramento boschivo già descritto negli elaborati agli atti (considerando che il valore monetario della compensazione scaturito dal calcolo sarà sicuramente inferiore al valore dell'intervento di miglioramento progettato che ha ad oggi è computato in 44.526 euro).

**La rappresentante del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture** comunica che non ha osservazioni e richieste di integrazione/specificazioni.

**Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale** evidenzia che ai fini di una corretta individuazione degli eventuali impatti ambientali e delle misure di mitigazione da adottare si chiede ai partecipanti alla Conferenza che vorranno specificare eventuali condizioni ambientali di circoscrivere gli elementi, le modalità ed i termini temporali di attuazione delle stesse anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.28 "Monitoraggio" del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs n.104 del 16/6/2017.

Dall'esame degli elaborati e della documentazione progettuale messa a disposizione, a seguito di dibattito, emerge la necessità di richiesta integrazioni che verranno formulate **entro il 23/04/2020**.

I contributi dovranno pervenire entro il 9 aprile 2020 al fine di formulare le richieste di integrazioni e approfondimenti. Salvo sospensioni ai sensi del Decreto Legge "Cura Italia" (DL n. 18 del 17 marzo 2020) con il quale, a causa dell'emergenza pandemica dovuta al coronavirus Covid-19, il Governo sospende i termini dei vari procedimenti amministrativi, prevedendo che i relativi termini procedurali, sia ordinatori che perentori, sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

La riunione odierna della Conferenza di Servizi istruttoria si chiude alle ore 11,30

**Si comunica ai partecipanti che la bozza del presente verbale verrà trasmessa tramite mail ordinaria, ribadita l'elevata complessità tecnica della materia in questione in correlazione all'esame del progetto non in presenza dovuto all'emergenza sanitaria in corso, per permettere di completare il verbale è possibile inviare (tramite mail ordinaria e in formato editabile) uno scritto riassuntivo della posizione espressa in conferenza di servizi svolta con l'utilizzo dello strumento di call conference.** A completamento il presente verbale verrà condiviso tra i rappresentanti degli Enti partecipanti, confermato in formato pdf non modificabile, firmato e trasmesso all'autorità procedente tramite mezzo trasmissivo certificato: Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei  
fondieuropei@cert.regione.piemonte.it

**Firma Verbale Conferenza dei Servizi del 26/03/2020 - RIUNIONE in call conference****1. Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei***Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Casagrande,*

per accettazione

Firma \_\_\_\_\_

*Referente tecnico dell'istruttoria: arch. Gabriella Barbero*

Firma \_\_\_\_\_

*Rappresentante Settore Sport e tempo libero arch. Giorgio Zimbaro*Firma Non presente**2. Nucleo centrale dell'Organo Tecnico della D.R. Ambiente, Energia e Territorio***Rappresentante: dott. Alessio Tisi*

Firma \_\_\_\_\_

**3. Settore Settore Biodiversità e Aree Naturali della D.R. Ambiente, Energia e Territorio***Rappresentante: ing. Luca De Antonis*Firma Non presente**4. Settore Territorio e paesaggio della D.R. Ambiente, Energia e Territorio***Rappresentante: arch. Ombretta Goitre*

Firma \_\_\_\_\_

**5. Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della D.R.****Agricoltura e Cibo***Rappresentante: dott. Dario Airaudo*Firma Non presente**6. Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino della D.R. Opere pubbliche, Difesa del suolo,****Protezione civile, Trasporti e Logistica***Rappresentante: dott. Gabriele Peterlin*

Firma \_\_\_\_\_

**7. Settore Geologico della D.R. Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e****Logistica***Rappresentante: dott. Marco Cordola*

Firma \_\_\_\_\_

**8. Settore Investimenti trasporti e infrastrutture Settore Protezione civile della D.R. Opere pubbliche,***Rappresentante: Ing. Miriam Chiara*

Firma \_\_\_\_\_

**9. ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni ambientali S.S Valutazioni ambientali e grandi opere***Rappresentante dott.ssa Sara Mellano*Firma Non presente**10. Proponente: Comune di Chiomonte (TO)***Rappresentanti:**Sig.r Sindaco, ing. Roberto Garbati*

Firma \_\_\_\_\_

*Tecnico geom. Francesco Bellomo*

Firma \_\_\_\_\_

*Per gruppo progettazione arch. Stefano Pomero*

Firma \_\_\_\_\_



Torino,

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'  
METROPOLITANA DI TORINORegione Piemonte Coordinamento Politiche e Fondi  
Europei  
fondieuropei@regione.piemonte.it  
c.a. Dott.ssa Carla Villari

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **Comune CHIOMONTE Prov. TO****Bene e oggetto dell'intervento:** Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Fraissin – interventi sull'impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovie Quadriposto Fissa (Nuova Sauzea) e Biposto Fissa (Superscoiattolo). Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei Collegamenti sciistici e nuova Pista Facciaccia BassaDATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 29/09/2020 – vs. prot 11171 del 28/09/2020  
23/10/2020 – vs. prot. 12421 del 23/10/2020**Protocollo entrata richiesta:** n. 14819 del 29/09/2020  
n. 16400 del 23/10/2020

RICHIEDENTE: Comune di Chiomonte - Pubblico

PROCEDIMENTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE -Valutazioni su verifica preventiva di interesse archeologico di LL.PP. o di pubblica utilità (art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) - Conferenza dei Servizi del 27/10/2020

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE  
**Destinatario:** Regione Piemonte - pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte, Coordinamento Politiche e Fondi Europei, per l'intervento di cui all'oggetto; Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera d), g), h) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica pubblicate sulla bacheca on-line di codesta Regione;

vista la documentazione integrativa pubblicata on-line;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento, a condizione che sia dato puntuale adempimento alle opere di mitigazione e recupero descritte nelle relazioni paesaggistiche dei diversi interventi e di seguito richiamate:

- venga eseguito il ripristino morfologico dei terreni nell'area attualmente interessata dalla presenza della seggiovia Fraissin-Sauzea, oggetto di smantellamento;

- gli impianti oggetto di demolizione vengano asportati e smaltiti in apposite strutture di conferimento, al fine di garantire il pieno ripristino dei luoghi;

- le parti di fondazione non oggetto di demolizione vengano ritombate e coperte con terreno vegetale;

- nelle aree di costruzione delle stazioni di valle e di monte di entrambe le seggiovie e in tutte le aree oggetto di esbosco, movimentazione del suolo e temporanea occupazione con piste di cantiere, venga ripristinata la copertura erbacea attraverso l'accantonamento del terreno di coltivo, il successivo riposizionamento e l'inerbimento, eventualmente anche mediante la stesa di biostuoie in juta sui pendii di maggior inclinazione;

- i muri di fondazione delle garitte di monte vengano rivestiti in pietra a spacco naturale posata con la tecnica a secco;

- l'impatto visivo delle opere emergenti dal piano di campagna, concentrato soprattutto nei pressi della



Nuova Pista Facciaccia Bassa, venga mitigato attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e materiali consoni al contesto (terre rinforzate rinverdate e opere di fondazione delle reti di protezione della stessa pista rivestite in pietra a spacco naturale posata con la tecnica a secco);

- sia eseguito l'intervento di compensazione paesaggistica previsto, consistente nel miglioramento boschivo di un'area boscata nel comprensorio sciistico di Pian del Fraiss ed in particolare tra le piste denominate "Facciaccia" e "Scoiattolo";

- siano rispettate le tempistiche indicate nel cronoprogramma, al fine di limitare gli impatti delle fasi di cantierizzazione.

Per quanto attiene la tutela archeologica si ribadiscono le valutazioni già espresse con nota prot. n. 5247 del 24/03/2020.

## **IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti

**Documento firmato digitalmente**

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Aurora Argiroffi / arch. Daniela Sala / dott.sa Deborah Rocchietti

([aurora.argiroffi@beniculturali.it](mailto:aurora.argiroffi@beniculturali.it) – [daniela.sala@beniculturali.it](mailto:daniela.sala@beniculturali.it) - [deborah.rocchietti@beniculturali.it](mailto:deborah.rocchietti@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>



Esente imposta di  
bollo ai sensi dell'art.  
16, Tab. B, D.P.R. n.  
642/1972



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI  
DIVISIONE IV - ISPettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta-  
Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

**SPETT.LE COMUNE DI CHIOMONTE**  
VIA VESCOVADO, 1  
[TECNICO.CHIOMONTE@PEC.IT](mailto:TECNICO.CHIOMONTE@PEC.IT)

**SPETT.LE REGIONE PIEMONTE**  
DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI  
EUROPEI  
[FONDIEUROPEI@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT](mailto:FONDIEUROPEI@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT)

Pratica: MiSE/ ISP -TO/SETT.3/MF/2020173/INTERFELET/

Rif.: senza riferimnto del 13.05.2020

Allegati: nota spese

Oggetto: Istanza di preventivo nulla osta ai sensi dell'art.95 del D.Lvo 259/03 per la posa di condutture di energia elettrica a 230 Volt e contestuale posa di condutture di energia elettrica di classe 0 a servizio delle seggiovie denominate " Nuova Sauzea" e "Superscoiattolo" Lavori da eseguirsi in comune di Chiomonte in località Fraiss. RILASCIO NULLA OSTA.

### QUESTO ISPettorato Territoriale

- VISTA** l'istanza del comune di Chiomonte, rubricata al Registro Ufficiale di questo I.T. al n. 0129399 – 30/10/2020 – INGRESSO, avente come scopo l'ottenimento del preventivo nulla osta previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 95 D. L.vo n. 259/03 per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto riportata;
- VISTO** la nota di questo Ufficio, rubricata al Registro Ufficiale di questo I.T. al n. 0135658 - 11/11/2020 – USCITA, dove è stato richiesto il progetto e l'atto di sottomissione registrato presso all'agenzia delle Entrate ;
- VISTA** la documentazione prodotta in data 14/12/2020, rubricata al Registro Ufficiale di questo I.T. al n. al n. 0152437 – 14.12.2020– INGRESSO, comprendente la documentazione richiesta nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la produzione, entro e non oltre novanta giorni, di una apposita istanza a sanatoria per la posa delle condutture di energia elettrica realizzata nell'anno 2008 (linea di alimentazione elettrica BT afferente la seggiovia Nuova Sauzea) dal Comune di Chiomonte senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui al comma 1 dell'art.95 da parte dell'Ufficio scrivente;
- VISTO** il progetto tecnico catalogato da questo Ufficio con il numero 2020173;
- VISTA** la dichiarazione d'impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare, contenute nelle norme in materia di coesistenza tra la tubazione metallica da realizzare ed i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione;
- VISTO** la " Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" prodotta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/200, concernente l'assenza di interferenze con impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica nell'area interessata dalla posa delle condutture di energia elettrica in oggetto evidenziata;

### RILASCIA,

per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi del comma 1 dell'art. 95 D. L. vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) *la posa delle condutture di energia elettrica dovrà essere eseguita in conformità e nel rispetto del progetto prodotto;*
- 2) *nella posa delle condutture di energia elettrica in progetto dovranno essere osservate le norme e prescrizioni riportate nella dichiarazione di impegno;*



Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza della copia conforme dell'Atto di Sottomissione prodotto da codesto Comune in data 14/12/2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Susa- Direzione Provinciale II di Torino - in data 10.12.2020 al n. 818 serie 3^ senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n° 1775 dell'11 dicembre 1933 e dal D.L.vo del 01.08.2003 n. 259.

Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, il comune di Chiomonte dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo PEC o mail l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato e il nominativo di un proprio referente. L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Qualora in fase esecutiva nulla osta venissero rilevate interferenze con impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica non valutate in fase preventiva, il comune di Chiomonte dovrà contattare i gestori di rete pubblica di comunicazione elettronica coinvolti, allo scopo di concordare congiuntamente le protezioni da utilizzare a tutela dei predetti impianti, e informare tempestivamente questo Ufficio della modifica intervenuta alla "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" precedentemente prodotta

Ad ultimazione lavori è fatto obbligo al comune di Chiomonte di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la regolarizzazione delle eventuali interferenze sopra citate. In tale circostanza, allo scopo di definire le preesistenze tra gli impianti, codesta società dovrà necessariamente fornire a questo Ufficio apposita documentazione, in cui sono riportate le stesse interferenze.

Si rammenta quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03, che qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Dal progetto presentato si rileva la presenza di condutture elettriche di classe "0". In merito si informa che nel caso in cui tali condutture dovessero costituire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, di cui agli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 (ad esempio reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), Codesto Comune dovrà conseguire apposita autorizzazione Generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 stesso Decreto. Ciò non è previsto nel caso in cui la predetta rete di comunicazione elettronica ad uso privato ricada in quanto disposto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 comma 2 lettera a) (reti di comunicazione elettronica ad uso privato sul proprio fondo).

Si allega, al presente Nulla Osta, la relativa nota spese per Attività Istruttoria Rilascio Nulla Osta ai sensi del D.M. 15 febbraio 2006 per la corrente pratica dove si evince che il totale delle spese sostenute è di euro 196,38 di cui 140,40 già versati in acconto da codesta società ed ulteriori 55,98 euro dovuti a saldo a questo Ufficio.

Pertanto si invita il comune di Chiomonte di voler provvedere ad effettuare un versamento di 55,98 euro (cinquantacinque,98) sul c.c.p. n. 71935720 e/o un bonifico bancario: IBAN: IT 81P 01000 03245 344 0 18 2569 03 con la causale "saldo compensi istruttoria di cui Art.2 comma 1 –let. E) del D.M. 15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/03, riferito alla Pratica: MiSE/ ISP-TO/SETT.3/MF/2020173/INTERFELET e trasmettere a questo Ufficio l'attestato del versamento e/o del bonifico indicato all'indirizzo PEC: [dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it) e/o Mail: [it.piemonte@mise.gov.it](mailto:it.piemonte@mise.gov.it)

Visto: Minò F.  
Visto: Massetti F.  
Visto: Langone A.

IL DIRIGENTE  
Ing. Vincenzo Zezza

Firmato digitalmente da: Vincenzo Zezza

(Omissis)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI  
ALL'ART. 27-bis D.LGS. 152/2006

**“Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Funi Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci. Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa”**

Proponente: **Comune di Chiomonte (TO)**

## ALLEGATO TECNICO

### Parte A

Analisi della compatibilità ambientale del progetto

### Parte B

Titoli abilitativi acquisiti

DICEMBRE 2020

## Indice ALLEGATO TECNICO

Allegato tecnico - Parte A – analisi della compatibilità ambientale del progetto.....	8
Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI.....	8
Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO .....	10
Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	12
Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE .....	13
Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA) .....	17
Allegato Tecnico - Parte B – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI .....	18

# **Allegato tecnico - Parte A – analisi della compatibilità ambientale del progetto**

## **Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI**

Publicati e consultabili sul sito web regionale (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione)

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

### **Elenco File Allegati**

ElencoAllegati\_20191204\_113921.pdf

### **Studio di impatto ambientale**

CCF2.3\_0\_D\_IA\_001\_0 StudiImpattoAmbientale.pdf.p7m

CCF2.3\_0\_D\_IA\_003\_0 Matrici.pdf.p7m

### **Sintesi in linguaggio non tecnico**

CCF2.3\_0\_D\_IA\_002\_0 SintesiInLinguaggioNonTecnico.pdf.p7m

### **Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006)**

CCF2.3\_0\_D\_AVVISO AL PUBBLICO.pdf.p7m

### **Files per la georeferenziazione del progetto**

CCF3\_ShapeFiles.zip

CCF2\_ShapeFiles.zip

### **Progetto di fattibilità**

CCF2\_0\_SI ProgettazioneSicurezza.zip

CCF3\_ABCDEFGH\_PT ProgettazioneSpecificata.zip

CCF2\_0\_AR ProgettazioneArcheologica.zip

CCF2\_0\_IA ProgettazioneAmbientale.zip

CCF2\_0\_PG ProgettazioneGenerale.zip

CCF2\_0\_RG ProgettazioneGeologicaNivologica.zip

CCF2\_0\_UB ProgettazioneUrbanisticaCatastale.zip  
CCF2\_A\_PT ProgettazioneSpecifica\_SeggiovianuovaSauzea.zip  
CCF2\_B\_PT ProgettazioneSpecifica\_SeggioviasuperScoiattolo.zip  
CCF3\_0\_AR ProgettazioneArcheologica.zip  
CCF3\_0\_IA ProgettazioneAmbientale.zip  
CCF3\_0\_PG ProgettazioneGenerale.zip  
CCF3\_0\_RG ProgettazioneGeologicaNivologica.zip  
CCF3\_0\_SI ProgettazioneSicurezza.zip  
CCF3\_0\_UB ProgettazioneUrbanisticoCatastale.zip

**Elaborati previsti dalle normative di settore**

CCF2.3\_0\_D\_IA\_004\_0 ELENCO ELABORATI.pdf.p7m

**Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art. 27 bis, c. 1 del D.Lgs. 152/2006)**

CCF2.3\_0\_D\_IA\_005\_0 ELENCO AUTORIZZAZIONI.pdf.p7m

**Elenco File Allegati del 16-09-2020**

ElencoIntegrazioni\_20200812\_105420.pdf

**Integrazioni Ulteriore documentazione del 16-09-2020**

CCF2.3\_0\_D\_IA\_006\_0 DocumentazioneIntegrativa.pdf.p7m

## Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO

In data 4-12-2019, il legale rappresentante del Comune di Chiomonte, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovie Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci. Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO).

Il procedimento si è svolto come di seguito indicato:

1. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 30788 del 5-12-2019, l'allora Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le allora Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura;
2. a seguito della riorganizzazione dell'Ente, la responsabilità del procedimento è passata in capo alla direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei;
3. con determinazione n. 30 del 29-04-2020 il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, ha individuato il Dirigente del Settore Sport e tempo libero, quale responsabile di procedimento;
4. in data 11-12-2019 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione), alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>;
5. l'allora responsabile del procedimento, con nota prot. n. 15558 del 12-12-2019, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006;
6. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 24-01-2020 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della L. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del d. Lgs. 152/2006;
7. l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA): prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 26-03-2020;
8. scadenza pubblicazione ai sensi dell'art. 27-bis c.4 del D.Lgs. 152/2006: 24-03-2020; nei 60 giorni previsti dalla norma per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, non sono pervenute osservazioni;
9. in data 26-03-2020 si è svolta la riunione della conferenza di servizi, al fine di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del provvedimento di VIA e al rilascio dei titoli abilitativi

necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

10. alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine di individuare compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;
11. con nota prot. n. 3819 del 21-04-2020, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere al Proponente integrazioni progettuali, da produrre entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5, del D.Lgs. 152/2006;
12. a seguito della concessione di una proroga di 180 giorni, richiesta dal Proponente in data 26-05-2020 e concessa dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 4748 del 28-05-2020, il Comune di Chiomonte (TO) ha provveduto a trasmettere in data 18-09-2020 la suddetta documentazione integrativa;
13. convocazione Conferenza di Servizi Decisoria – nota ns prot. 11140 del 25-09-2020;
14. riunione dell'Organo Tecnico Regionale in data 20-10-2020;
15. prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria in data 27-10-2020, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA;
16. seconda riunione della Conferenza di Servizi Decisoria in data 15-12-2020, finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.



### **Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

3.1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26-03-2020 (Restituito tramite mail e PEC con validità di firma)

filename: RICCA\_MARNATI\_allegato7.pdf

3.2 VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 27-10-2020

filename: RICCA\_MARNATI\_allegato3.pdf

3.3 VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 15-12-2020

filename: RICCA\_MARNATI\_allegato4.pdf

## Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il Proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Nello specifico, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il Proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

	<b>CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FASE</b>
1	<p>Il progetto definitivo/esecutivo dovrà riportare una planimetria dettagliata delle aree di cantiere individuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ubicazione di eventuali impianti fissi;</li> <li>• l'area di sosta dei mezzi utilizzati;</li> <li>• l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;</li> <li>• la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.</li> <li>• il dettaglio dell'area di lavaggio dei mezzi di cantiere;</li> <li>• la presenza di eventuali scarichi idrici legati all'attività di cantiere.</li> </ul>	Suolo, Acque, Sicurezza	ARPA	Ante operam
2	<p>L'impresa dovrà utilizzare gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una bagnatura e copertura con teloni dei materiali polverosi trasportati con autocarri;</li> <li>• una bagnatura delle piste sterrate utilizzate dai mezzi d'opera;</li> <li>• una costante bagnatura di materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere.</li> </ul>	Aria	ARPA	Corso d'opera
3	<p>I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti e/o recuperati correttamente. Dovrà inoltre essere previsto l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine della fase di realizzazione.</p>	Rifiuti e residui di lavorazione	ARPA	Corso d'opera

	<b>CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FASE</b>
4	L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento.	Suolo, Acque, Sicurezza	ARPA	Corso d'opera
5	Sorvegliare con attenzione affinché il materiale movimentato durante l'esecuzione delle opere non venga fatto rotolare a valle;	Suolo, Sicurezza	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera
6	Le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al d.lgs. 152/06. In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.	Acque	ARPA	Corso d'opera
7	Dovranno essere predisposte, se necessario, opere di regimazione delle acque meteoriche anche nelle aree occupate temporaneamente dal cantiere, per impedire l'innescio di dissesti superficiali. Per gli stessi motivi gli interventi di ripristino dovranno essere tempestivi.	Acque/Suolo	ARPA	Corso d'opera
8	Occorrerà, garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri;</li> <li>• l'adozione di un protocollo di gestione di eventuali sversamenti accidentali di sostanze considerate pericolose per l'ambiente;</li> <li>• il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.</li> </ul>	Acque/Suolo	ARPA	Ante operam/Corso d'opera
9	E' necessario effettuare, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una valutazione preventiva dell'impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti e confrontare i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative. In merito all'impatto acustico connesso alle attività di cantiere, dovrà essere attuato quanto riportato nell'Elaborato CCF3 01 DIA 054 0 Valutazione previsionale di impatto acustico (in caso di superamenti dei limiti previsti, si ricorda la possibilità di ottenere un'autorizzazione Comunale in deroga per le attività di cantiere ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95) Si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;</li> <li>• orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;</li> <li>• programmare le operazioni più rumorose</li> </ul>	Rumore	ARPA	Corso d'opera

	<b>CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FASE</b>
	<p>nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se necessario prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.</li> </ul>			
10	<p>Dovrà essere attuato il Piano Preliminare presentato per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Elaborato CCF3 0 D IA 004 0) e si dovrà completare la caratterizzazione dei materiali da scavo con riferimento ai parametri minimi della tabella 4.1, all. 4 del DPR 120 del 2017, verificando il rispetto delle concentrazioni soglia di cui alla tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs 152/06.</p> <p>In particolare:</p> <p>dovranno essere effettuati sondaggi sia in corrispondenza degli scavi per la posa dei pali delle seggiovie che s'intendono realizzare, sia ove verranno effettuati sbancamenti per gli interventi sulle piste da sci;</p> <p>andranno prelevati dei campioni tenendo conto della profondità di scavo che s'intende realizzare e nel rispetto della vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;</p> <p>per la "caratterizzazione ambientale", la concentrazione soglia per amianto (1000 mg/Kg) è riferita alla quantità totale contenuta nella matrice conformemente al dettato dell'Allegato 4 DPR 120/17;</p> <p>le metodiche analitiche a cui riferirsi sono quelle previste dalla vigente normativa, purché il limite di rilevabilità sia almeno un decimo del valore limite previsto dalla tabella 1 dell'allegato 5 (colonne A e B) del D.lgs 152/06;</p> <p>nel caso specifico, la ricerca del parametro amianto dovrà essere effettuata sulla totalità del campione sottoponendolo preventivamente alla porfirizzazione.</p> <p>durante la realizzazione dei sondaggi dovrà essere valutato il rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori coinvolti in tale attività.</p> <p>Laddove la caratterizzazione dei materiali da scavo evidenziasse la presenza di amianto oltre i limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, al titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06 (1000 mg/kg), il proponente dovrà dar corso alle procedure di cui all'art. 24 comma 2 del DPR 120/2017.</p> <p>Gli esiti degli accertamenti dovranno essere trasmessi all'Autorità competente e al</p>	Terre e rocce da scavo/Amianto	ARPA	Ante operam/corso d'opera

	<b>CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE</b>	<b>FASE</b>
	Dipartimento Arpa territorialmente competente.			
11	Dovranno essere correttamente indicati i volumi di scavo e di riporto, per ogni intervento e totali	Terre e rocce da scavo	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Ante operam
12	Dovranno essere preservate il più possibile le caratteristiche percettive della viabilità preesistente eventualmente interessata dalla costruzione o manutenzione delle piste forestali;	Viabilità	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera
13	E' necessario regolarizzare e stabilizzare nuovamente il fondo e le eventuali scarpate della pista, al termine dei cantieri di utilizzazione boschiva	Suolo	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera
14	E' necessario realizzare, con materiali e tecniche il più possibile compatibili con l'ambiente naturale circostante e la percezione tradizionale del paesaggio, le eventuali opere di consolidamento, anche impiegando terra stabilizzata con inerti a granulometria media di estrazione locale, qualora vi siano punti in cui l'eccessiva pendenza non garantisca un adeguato mantenimento del manto superficiale delle piste	Suolo	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Ante operam/ Corso d'opera
15	E' necessario stabilizzare e rinaturalizzare le scarpate dei nuovi tratti di pista forestale e di quelli oggetto di manutenzione, tramite un inerbimento artificiale contestuale alla realizzazione, anche con il reimpiego dell'eventuale manto vegetale asportato, al fine di mantenere la composizione floristica locale e di minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'azione erosiva degli agenti atmosferici	Biodiversità/Suolo	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera post-operam
16	Dovrà essere previsto e predisposto l'inerbimento e il mantenimento delle parti centrali delle nuove piste sciistiche e di quelle in ampliamento, con specie compatibili con il corredo floristico dell'area di riferimento	Biodiversità	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Ante operam Corso d'opera Post operam
17	E' necessario scurire con impregnante opaco tutte le strutture in legno previste dal progetto, anche per le parti di rivestimento	Paesaggio	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera
18	E' necessario interrare il più profondamente possibile i plinti di fondazione dei sostegni in linea degli impianti di risalita	Suolo	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Ante operam/ Corso d'opera
19	E' necessario provvedere all'intervento di compensazione paesaggistica prevista, consistente nel miglioramento boschivo di un'area boscata nel comprensorio sciistico di Pian del Frais ed in particolare tra le piste denominate "Facciaccia" e "Scoiattolo" (Cfr.	Biodiversità/Paesaggi o	Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Ante operam Corso d'opera

	CONDIZIONE AMBIENTALE	FATTORE AMBIENTALE	SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE	FASE
	Relazione Paesaggistica pag. 46);			
20	Dovranno essere effettuate opere mirate di manutenzione da protrarsi per un tempo necessario a garantire piena evidenza delle operazioni condotte, per tutti gli interventi di recupero ambientale previsti e da attuare, ai fini di una corretta e completa risultanza dei lavori eseguiti		Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Post operam
21	Tutti gli interventi previsti dal progetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in osservanza della documentazione progettuale sottoposta ad approvazione		Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio	Corso d'opera

## Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Publicato e consultabile sul sito web regionale

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio delle componenti ambientali interferite nel corso delle lavorazioni, si dovrà ottemperare a quanto indicato negli elaborati progettuali di riferimento:

- Piano di monitoraggio ambientale (Elaborato **CCF2 0 D IA 005 0**) relativo alla componente atmosfera (ante operam e fase di cantiere);
- Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Elaborato **CCF3 0 D IA 004 0**) (ante operam e fase di cantiere).
- Relazione forestale di recupero e mitigazione ambientale (Elaborato **CCF2 0 D IA 001 0**), in particolare per ciò che riguarda gli interventi di recupero e mitigazione ambientale (fase di cantiere e post operam), la realizzazione di opere per la raccolta e lo smaltimento di acque superficiali (fase di cantiere e post-operam), nonché il ripristino delle aree di cantiere (post operam).

## Allegato Tecnico - Parte B – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI

Pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in progetto, richiesti dal Proponente, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e sostituiti ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e dalla Legge 241/90.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"	
<i>Estremi atto</i>	Settore Territorio e Paesaggio: prot. n. 100875 del 26-10-2020 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: prot. n. 16477 del 27-10-2020
<i>Filename</i>	RICCA_MARNATI_allegato2.pdf RICCA_MARNATI_allegato8.pdf

Nulla Osta Ministeriale sulla Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico ex art. 25 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
<i>Estremi atto</i>	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: prot. n. 5247 del 24-03-2020
<i>Filename</i>	RICCA_MARNATI_allegato1.pdf

Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"	
<i>Estremi atto</i>	Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino: D.D. 3515/A1813B/2020 del 18-12-2020
<i>Filename</i>	RICCA_MARNATI_allegato5.pdf

Permesso di costruire n. 6/2020	
<i>Estremi atto</i>	Comune di Chiomonte: prot. n. 5765 del 10-12-2020
<i>Filename</i>	RICCA_MARNATI_allegato6.pdf

Nulla Osta preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo n. 259/03, inerente la realizzazione di condutture di energia elettrica interrata	
<i>Estremi atto</i>	Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le attività territoriali – Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico: prot. n. 156399 del 22-12-2020
<i>Filename</i>	RICCA_MARNATI_allegato9.pdf

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.